

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 aprile 2017, n. G04364

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n.70 medici al corso di formazione specifica in medicina generale 2017-2020

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017 – 2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione "Salute e Politiche Sociali" al dr. Vincenzo Panella;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato in attuazione della direttiva 2001/19/CE;

VISTO, in particolare, l'art. 25 del novellato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale prevede che le regioni e le province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

VISTO il decreto 7 marzo 2006 e s.m.i., con il quale il Ministro della Salute ha definito i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

VISTI, in particolare, gli artt. 1, 2 e 3 del sopra citato decreto;

ATTESO che è necessario confermare modalità e tempistica adottate per il precedente bando concorsuale, il cui testo, condiviso tra le Regioni e Province Autonome, a suo tempo approvato è riportato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, in ordine al contingente numerico dei medici da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale 2017 - 2020, di dover determinare in n.70 (settanta) medici il fabbisogno per soddisfare le esigenze formative regionali nei limiti delle riserve finanziarie garantite dal Ministero della Salute;

CONSIDERATO che le spese da sostenere per la corresponsione delle borse di studio e per l'organizzazione ed attuazione del corso di cui trattasi sono finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale con la ripartizione delle quote a destinazione vincolata riservate per la formazione in medicina generale;

VISTA la nota prot.n.0006851/DGPROGS dell'1 marzo 2016, con la quale il Ministero della Salute tramite il coordinamento tecnico della Commissione Salute comunica la disponibilità finanziaria sul Fondo Sanitario Nazionale per la copertura complessiva delle spese relative al fabbisogno di formazione in medicina generale di tutte le Regioni e Province autonome;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di procedere all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017 – 2020;

RITENUTO pertanto di approvare, al fine di garantire la disciplina unitaria del sistema a livello nazionale, il testo del bando di concorso condiviso tra le Regioni e le Province Autonome di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

Di approvare il bando concorsuale per l'ammissione di n. 70 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2017 - 2020, con impegno a tempo pieno, riportato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Le spese relative alla corresponsione delle borse di studio ed all'organizzazione ed attuazione del corso di formazione specifica in medicina generale di cui trattasi sono finanziate con le quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a destinazione vincolata assegnate annualmente dal Ministero della Salute.

Con successivi provvedimenti del Direttore Regionale competente, si provvederà all'impegno degli importi occorrenti per far fronte alle spese relative alla corresponsione delle borse di studio ed all'organizzazione e attuazione del suddetto corso.

Il termine per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Vincenzo Panella

Allegato "A"

BANDO CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2017 - 2020**Art. 1 (Contingente)**

1. E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lazio relativo agli anni 2017 – 2020, di n.70 laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio professionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.);
- d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.);
- e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.);
- f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.);

2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:

- a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
- c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, lett. c), prima della data di inizio del corso.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area 11/42, via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato e prima della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale". E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.

4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

- a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) il luogo di residenza;

- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato con provvedimento in corso di validità; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria con provvedimento in corso di validità;
- d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
- e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- f) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 2 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
- g) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (*se si specificare quale*);
- h) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma.

6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.

7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. n.104/92 s.m.i., specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.

10. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 s.m.i., il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

12. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Lazio per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4 (Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Lazio.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Lazio, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 5 (Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368 s.m.i., si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti, è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art. 7 (Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 8 (Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Lazio.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Lazio, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione Lazio, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Lazio a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Lazio.
7. La Regione Lazio procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
8. Gli interessati, ai sensi della L.n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 9 (Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al corso. A tal fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 10 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione Lazio provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
- c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13 (Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.

Art. 14 (Disciplina del corso – rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 2017 - 2020 inizia entro il mese di novembre 2017, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. n.368/99 s.m.i., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);
- b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
- c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della Salute e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle Università che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.

3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione Lazio.

4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

5. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368 e s. m.i..

Art. 15 (Incompatibilità)

1. Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

(Allegato A)

(Scrivere a macchina o in stampatello)

Regione Lazio
 Direzione Regionale Salute e
 Politiche Sociali
 Area GR/11/42
 Via R.R. Garibaldi 7
 00145 Roma

Il/La sottoscritto/a _____
 (Cognome e Nome)

nato/a _____ (provincia di _____) Stato _____ il _____

codice fiscale _____ e residente a _____

(provincia di _____) in via/Piazza _____ n. civico _____

c.a.p. _____, telefono _____ cellulare _____,

C H I E D E

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2017 – 2020, di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999 s.m.i., indetto da codesta Regione con determinazione regionale n. _____ del _____.

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 s.m.i. per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell'Unione Europea _____;

(indicare la cittadinanza di altro Stato dell'Unione Europea);

2. di essere cittadino non comunitario _____ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea), in possesso di un diritto di soggiorno ☐ o di un diritto di soggiorno permanente ☐ con provvedimento in corso di validità, essendo familiare _____ (indicare il rapporto di parentela) di un cittadino comunitario (barrare con crocetta, la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art. 38, D.Lgs. n.165/2001s.m.i.);

3. di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal comma 3-bis dell'art. 38 del decreto legislativo n.165/2001, in particolare:
 cittadinanza di Paese non UE _____ (indicare Stato non appartenente all'U.E.) e

☐ titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità

☐ oppure titolarità di status di rifugiato politico con provvedimento in corso di validità

☐ oppure titolarità dello status di protezione sussidiaria con provvedimento in corso di validità

(barrare con crocetta la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 3-bis, art.38, D.Lgs.n.165/2001s.m.i.);

4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____
(gg/mm/anno) presso l'Università di _____;
5. di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito il _____ (gg/mm/anno)
ovvero nella sessione _____ (indicare sessione ed anno) presso l'Università di _____;
6. di essere iscritto/a all'albo dei medici chirurghi dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di _____;
7. di non essere / essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se sì indicare quale) _____;
8. di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 s.m.i. e in particolare: _____
(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)
9. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/cellulare/e-mail):

città _____ (provincia di _____)

in via/Piazza _____ n. _____ c.a.p. _____

telefono _____ cellulare _____

e-mail _____

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. autorizza la Regione Lazio al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Lazio unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.

Data _____

Firma

N.B. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità.